



Milleproroghe 2025: slittati al 31 dicembre 2027 i termini per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici: facciamo chiarezza.

A cura dell'architetto Patrizia Brignolo

Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 100 persone hanno tempo fino al 31 dicembre 2027 per adeguarsi alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi (il D.M. 26/08/1992 da adottare in alternativa alla nuova norma verticale di cui al D.M. 07/08/2017).

È quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe 2025 (Legge di conversione n. 15/2025 del D.L. n. 202/2024).

In materia di titolarità degli obblighi per la sicurezza antincendio negli edifici scolastici era già intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato con il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, ribadito poi con nota del 15/02/2012; gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro tempore dell'Ente Locale proprietario dell'edificio scolastico (Provincia o Comune).

Il dirigente scolastico (titolare dell'attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell'attività medesima) sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro.

Su questi graverebbe solo l'obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n.151/2011, se già non adempiuti.

Inoltre, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico e dunque devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio.

Per quanto concerne la corretta richiesta della certificazione antincendio e la corretta formazione degli addetti antincendio dell'organigramma dei singoli plessi di pertinenza, ai sensi dell'Allegato A al DPR 151 del 01/08/2011, le Scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti fanno parte dell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (punto 67).

In particolare vige la seguente classificazione:

Associato alle diverse categorie, ai sensi del suddetto DPR 151/2011, vi è una diversa procedura e

Tabella 1.3 Classificazione delle scuole per i controlli di prevenzione incendi				
N.	Attività	Categoria		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	a) oltre 150 e fino a 300 persone; b) asili nido	oltre 300 persone

un differente rilascio della corrispondente certificazione.

La conoscenza del processo e della certificazione conseguente è essenziale per il Dirigente scolastico, ai fini di una corretta richiesta della documentazione all'Ente Locale. Tutto può essere sintetizzato come segue:

In entrambi i pareri del 13.12.10 e del 15.02.2012, l'Avvocatura dello Stato ha escluso la

Tabella 1.4 Procedura di ottenimento certificazione			
Fase	Categoria		
	A	B	C
Parere progetto (Art. 3 DPR 151/2011)	Nessun parere di conformità.	Valutazione di conformità entro 60 giorni.	Valutazione di conformità entro 60 giorni.
Avvio attività tramite SCIA			
Controlli (Art. 4 DPR 151/2011)	Controlli a campione con sopralluogo entro 60 giorni.	Controlli a campione con sopralluogo entro 60 giorni.	Controlli con sopralluogo entro 60 giorni.
Certificazione	Rilascio su richiesta del verbale della visita tecnica.	Rilascio su richiesta del verbale della visita tecnica.	Rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato a seguito sopralluogo, e di durata quinquennale.

responsabilità penale, civile ed amministrativa, conseguente alla mancanza del CPI per i Dirigenti Scolastici.

L'Avvocatura ha chiarito inoltre che il certificato prevenzione incendi, più che attenersi al concreto esercizio dell'attività scolastica, è connesso all'idoneità dell'immobile rispetto all'uso-scuola; quindi il mancato possesso non è da imputare al Dirigente scolastico, ma all'ente locale proprietario dell'immobile.

Pertanto, se il Dirigente scolastico riscontra una deficienza nelle strutture adibite a scuola, compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità in caso di appurata segnalazione tempestiva all'ente locale proprietario.

L'avvocatura, infine, ha raccomandato ai Dirigenti scolastici di diffidare gli enti locali qualora il

certificato prevenzione incendi dovesse mancare.

In caso di pericolo imminente, il Dirigente scolastico dovrà comunque disporre la sospensione dell'attività scolastica.

In teoria, tutti i luoghi di lavoro non in possesso della certificazione antincendio non possono svolgere la propria attività.

Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche, si è proceduto sempre tramite proroghe (l'ultima con scadenza 31 dicembre 2027)..

Tenendo probabilmente conto del XVIII Rapporto di Legambiente Ecosistema scuola pubblicato il 17 ottobre 2017, nel quale si evince che solo il 47,4% degli edifici scolastici funzionanti possiede la certificazione antincendio, il governo ha emanato il Decreto 21 marzo 2018 con il quale ha fornito indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio rivolte ai soggetti responsabili di tale adeguamento (ente competente per edifici pubblici e proprietario dell'immobile adibito a edificio scolastico).

Con la nota n. 5264 del Ministero degli Interni, dipartimento VV.F. del 18 Aprile 2018, sono state pubblicate le misure compensative che il Dirigente scolastico deve adottare in assenza di adeguata certificazione antincendio.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che nell'attività di controllo svolta nelle istituzioni scolastiche senza CPI o SCIA, gli organi ispettivi sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e a individuare provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla base delle priorità individuate nel Decreto del 21 marzo 2018.

A titolo esemplificativo, la nota elenca le seguenti misure integrative che possono essere prescritte ai soggetti responsabili dell'attività (nelle scuole ai Dirigenti scolastici datori di lavoro) in caso di accertate violazioni:

- potenziamento del numero degli addetti antincendio;
- integrazione dell'attività di formazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio;
- affidamento dell'incarico di addetto antincendio a soggetti in possesso dell'attestato di idoneità tecnica (per scuole con più di 1000 presenti) previa frequenza del corso di tipo C (allegato IX DM 10 /03/98); sostituito con corso di Livello 3 (allegato III del DM 02/09/2021);
- svolgimento di due esercitazioni antincendio aggiuntive rispetto alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/08/1992;
- pianificazione di una costante attività di sorveglianza sul mantenimento di normali condizioni operative, facile accessibilità, assenza di danni materiali, controllo giornaliero funzionalità vie di fuga, controllo settimanale estintori, apparecchi di illuminazione, impianto diffusione sonora e impianto di allarme;
- trascrizione sul registro dei controlli in dotazione delle misure di cui ai punti d) ed e).

Di conseguenza, onde evitare che le inadempienze degli enti competenti possano causare contravvenzioni a carico dei Dirigenti scolastici responsabili dell'attività, è necessario che, in tutte le scuole prive della necessaria certificazione antincendio, oltre a rinnovare la richiesta di adempimento all'Ente Locale, i Dirigenti scolastici, con il supporto dei RSPP, programmino l'attuazione di tutte le misure compensative e trovino le risorse per mettere in atto tali misure.